

# L'applicazione dei principi IAS nell'ordinamento italiano

di Paolo Moretti

**A**lla luce delle disposizioni nazionali e comunitarie l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e la nuova informativa di bilancio costituiscono oggetto indispensabile di approfondimento e studio da parte dei professionisti e di tutti gli operatori economici del nostro Paese. Infatti, stante l'obbligo di adozione degli IAS/IFRS dal 2005 e quello di comparazione dei dati del primo bilancio di applicazione (bilancio 2005) con i dati dell'esercizio precedente, le società interessate sono, fin da oggi, costrette a confrontarsi con i nuovi criteri contabili.

Sulla base dell'attuale assetto normativo, gli IAS/IFRS (1) dovrebbero influenzare la redazione dei bilanci della generalità delle imprese italiane già a partire dal 1° gennaio 2005. Alcune società saranno obbligate, altre, pur non obbligate, potrebbero essere costrette ad adottare regole contabili diverse da quelli attuali. Anzi, stante l'obbligo di adozione degli IAS/IFRS dal 2005 e quello di comparazione dei dati del primo bilancio di applicazione (bilancio 2005) con i dati dell'esercizio precedente, le società interessate sono, fin da oggi, costrette a confrontarsi con i nuovi criteri contabili.

Il presente intervento fa chiarezza sulle tipologie societarie interessate all'adozione degli IAS/IFRS nonché ai tempi da rispettare. A tal fine si è ritenuto opportuno distinguere tra società che, in virtù di un obbligo o di una facoltà, applicheranno gli IAS/IFRS e società che, per divieto o per facoltà, invece, non li applicheranno. A questo primo intervento introduttivo seguirà una serie di altri approfondimenti dedicati all'analisi sistematica dei singoli principi contabili internazionali.

## Società che applicheranno gli IAS/IFRS

### Regolamento CE n. 1606/2002

Il regolamento (CE) 19 luglio 2002, n. 1606/2002 obbliga, dal 1° gennaio 2005, le società quotate dell'UE alla redazione dei bilanci consolidati attraverso i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 4). È data facoltà (art. 5) agli Stati membri di prescrivere o autorizzare l'adozione degli IAS/IFRS anche per:

- le società quotate UE, con riferimento ai bilanci d'esercizio;

- le società non quotate, con riguardo sia ai bilanci d'esercizio, sia ai bilanci consolidati.

L'art. 9 del regolamento prevede, inoltre, che in deroga alle previsioni stabilite dall'art. 4, gli IAS/IFRS siano applicabili a partire dal 1° gennaio 2007 per le società:

- i cui soli titoli di debito siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro;

- i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un Paese terzo e che, a tal fine, già utilizzano principi contabili riconosciuti internazionalmente (ci si riferisce ai principi contabili americani US Gaap).

Il regolamento segna un decisivo cambio di rotta con riguardo al processo d'armonizzazione contabile, iniziato con l'emanazione delle direttive contabili (in particolare la IV direttiva CEE del 1978 e la VII direttiva CEE del 1983) (2). Le direttive

Paolo Moretti - Presidente Fondazione Luca Pacioli

#### Note:

(1) A partire dal 1° aprile 2001, l'elaborazione dei principi contabili internazionali è demandata allo IASB (*International Accounting Standards Board*) che subentra al precedente IASC. I principi contabili internazionali elaborati fino alla data sopraindicata continueranno ad essere identificati con la sigla IAS, mentre i principi di nuova elaborazione assumeranno la sigla IFRS (*International Financial Reporting Standard*). Al fine di evitare confusioni terminologiche, nel corso dell'articolo si utilizzerà la dizione IAS/IFRS per identificare i principi contabili internazionali.

(2) Direttive 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE e 13 giugno 1983, n. 83/349/CEE.

comunitarie, pur costituendo il primo tentativo di rendere uniformi e comparabili i bilanci delle imprese europee, hanno manifestato nel corso degli anni i propri limiti. Tra questi vale la pena ricordare: le numerose opzioni contabili lasciate alla discrezionalità dei Paesi membri, i lunghi tempi di recepimento (l'Italia ha recepito la IV direttiva CE dopo 13 anni) e le lacune normative su talune questioni contabili.

Ciò ha determinato un'armonizzazione contabile del tutto incompleta e la conseguente necessità di rivedere la strategia comunitaria al fine di consentire alle imprese UE, intenzionate a quotarsi in contesti extra-nazionali, una confrontabilità e una completezza dei loro bilanci che le direttive comunitarie, differentemente applicate nei Paesi membri, non erano più in grado di offrire.

Con il regolamento si è scelto, quindi, di adottare un unico ed organico *corpus* di regole contabili, gli IAS appunto, riconoscendone le caratteristiche di affidabilità, completezza e internazionalità.

Tuttavia, il regolamento prevede che l'adozione dei principi contabili internazionali sia subordinata in ogni caso alla loro omologazione da parte della Commissione europea (3). La Commissione, dopo aver consultato i Paesi membri nell'ACR (*Accounting Regulatory Committee*) ed aver ricevuto i pareri favorevoli dell'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), ha approvato la generalità dei principi IAS fino ad oggi emanati con il regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1725/2003.

**La legge Comunitaria 2003 ha previsto l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio delle società quotate e del bilancio d'esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico.**

## Regolamento (CE) n. 1725/2003

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 ha approvato ufficialmente tutti i 41 documenti IASB e le 33 interpretazioni SIC esistenti alla data di omologazione, ad eccezione dello IAS 32 e IAS 39 (4). Occorre tuttavia ricordare che, a seguito delle modifiche intervenute nel corso del 2002 e 2003, parte dei documenti IAS omologati dalla Commissione sono da ritenersi, almeno parzialmente, superati. Gli IAS revisionati sono divenuti definitivi solo nel 2004 e dovranno essere nuovamente omologati dalla Commissione; i testi revisionati sostituiranno

quelli precedentemente omologati. Inoltre, nel corso del 2004, lo IASB ha elaborato, in via definitiva, documenti interamente nuovi che, in alcuni casi, sostituiscono i principi contabili e le interpretazioni già omologati (5).


### Note:

(3) Gli IAS prima della loro adozione devono essere considerati idonei dalla Commissione europea e quindi non contrari alla clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta e conformi con l'interesse pubblico europeo e devono rispondere ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità.

(4) Questi due ultimi principi, riguardanti la contabilizzazione e la valutazione degli strumenti finanziari, non sono stati inclusi poiché, alla data di omologazione, erano ancora in fase di revisione da parte dello stesso IASB. La versione definitiva di tali principi è attesa nel corso dell'anno.

(5) Ci si riferisce ai seguenti principi: IFRS 1, *First time adoption of IFRS*, IFRS 2, *Share-based payment*, IFRS 3, *Business Combination*, IFRS 4, *Insurance Contracts*, IFRS 5, *Non-current Assets Held for sale and Discontinued operations*.

Tabella n. 1 - Ambito applicativo del regolamento (CE) n. 1606/2002



## Legge Comunitaria 2003

(Legge 31 ottobre 2003, n. 306)

L'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 lascia la facoltà agli Stati membri di autorizzare o obbligare l'utilizzo dei principi contabili internazionali:

- alle società quotate relativamente al bilancio d'esercizio;
- a tutte le società non quotate sia per il bilancio d'esercizio, sia per il bilancio consolidato.


L'Italia ha esercitato questa facoltà attraverso l'emanazione della legge 31 ottobre 2003, n. 306

(legge Comunitaria 2003). L'art. 25 di questa legge dispone, infatti, che il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 30 novembre 2004 (un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge), uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle suddette facoltà.

In particolare tale legge dispone l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del:

- a) bilancio d'esercizio delle «società quotate»;
- b) bilancio d'esercizio e consolidato delle «società

Tabella n. 2 - Applicazione degli IAS/IFRS



**Nota:**

(1) L'obbligo non è previsto dalla legge Comunitaria 2003, bensì dal regolamento (CE) n. 1606/2002.

aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico» di cui all'art. 116 del T.U.F. (6) (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);

c) bilancio d'esercizio e consolidato delle «banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia»;

d) bilancio consolidato delle imprese di assicurazione (D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173);

e) bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione, solo nei casi in cui siano quotate e non redigano il bilancio consolidato.

L'applicazione degli IAS/IFRS è, invece, facoltativa nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società non quotate, mentre è esclusa nella redazione del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione non quotate e per il bilancio d'esercizio delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.

Quanto disposto dalla legge

Comunitaria 2003 non ha al momento alcuna efficacia operativa, in quanto bisognerà attendere i decreti delegati di attuazione non ancora emanati, che fisseranno anche il termine a partire dal quale entrerà in vigore la nuova disciplina (7).

La legge Comunitaria 2003, infine, prevede l'eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS ed il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

Si ricorda, infine, che la stessa legge non si è avvalsa dell'opzione prevista dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1606/2002, che prevede un termine successivo (1° gennaio 2007) per l'applicazione degli IAS/IFRS nei confronti delle società i cui titoli di debito (e non le azioni) sono quotati nei mercati UE e quelle i cui titoli sono quotati in un mercato extraeuropeo e già utilizzano principi contabili riconosciuti internazionalmente.

In merito all'attuazione della legge delega, si ritiene che il modo più agevole per attuare le disposi-

zioni in essa contenute sia, per le società obbligate, quello di operare un rinvio normativo ai principi contabili internazionali omologati dal regolamento (CE) n. 1725/2003, con esclusione per le stesse società dall'applicazione della disciplina contabile prevista dalla normativa interna. Stessa modalità dovrebbe essere prevista per le società non quotate, le quali, pur non obbligate, sceglieranno di applicare gli IAS/IFRS.

**Le società non quotate che riterranno di non applicare i principi contabili internazionali e quelle che, a norma della legge Comunitaria, sono escluse di diritto continueranno ad applicare la normativa e la prassi interna in tema di bilanci, opportunamente modificata a seguito dell'introduzione delle nuove direttive contabili.**

### **Società che non applicheranno gli IAS/IFRS**

Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 e la legge Comunitaria 2003 consentono di definire la posizione delle società che adotteranno i principi contabili internazionali, sia perché obbligate, sia per loro libera scelta, rimane da chiarire la posizione delle società non quotate che riterranno di non applicare i principi contabili internazionali e delle società che, a norma della legge Comunitaria, sono escluse di diritto.

Tali società continueranno ad applicare la normativa e la prassi interna in tema di bilanci, opportunamente modificata a seguito dell'introduzione delle nuove direttive contabili.

Infatti, al fine di rendere omogenei i bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS (dalle società quotate e dalle altre considerate dalla legge Comunitaria) ed i bilanci redatti in base alle norme interne, tali diret-

#### **Note:**

(6) L'art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 stabilisce al comma 1 che «Gli articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può ...». L'art. 2 del regolamento di attuazione del T.U.F., concernente la disciplina degli emittenti (regolamento 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche), stabilisce che per «emittenti strumenti finanziari diffusi» si deve intendere «gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a 200».

(7) La fissazione della decorrenza al 1° gennaio 2005 consentirebbe di realizzare una coincidenza con la data prevista dal regolamento (CE) n. 1606/2002, in modo da evitare per talune tipologie societarie una difformità di criteri contabili utilizzati tra bilanci consolidati e bilanci d'esercizio.

tive sono state modificate per renderle compatibili con i principi contabili internazionali.

La direttiva 27 settembre 2001, n. 65/2001/CE e la direttiva 18 settembre 2003, n. 51/2003/CE hanno modificato, infatti:

- la direttiva n. 78/660/CEE (IV direttiva - bilancio d'esercizio);
  - la direttiva n. 83/349/CEE (VII direttiva - bilancio consolidato);
  - la direttiva n. 86/635/CEE (banche ed altre istituzioni finanziarie);
  - la direttiva n. 91/674/CEE (imprese di assicurazione) (8).
- A seguito di tali modifiche, la normativa interna in tema di bilancio è destinata dunque ad adeguarsi ai nuovi criteri contabili. Il legislatore nazionale deve recepire tali direttive rispettivamente entro il 31 dicembre 2003 (direttiva n. 65/2001/CE) e il 31 dicembre 2004 (direttiva n. 51/2003/CE).

#### **Direttive CE n. 65/2001 e n. 51/2003**

La direttiva n. 65/2001/CE introduce la valutazione al valore equo (o *fair value*) degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, così come previsto dal principio contabile internazionale IAS 39 «Strumenti finanziari: rilevazione e contabilizzazione».

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394. Il decreto si limita a prevedere l'inserimento di alcune informazioni sul *fair value* degli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, sia con riferimento al bilancio di esercizio che consolidato, senza prevedere alcun mutamento sostanziale della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché dei criteri di valutazione. Tali disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005.

Se la direttiva n. 65/2001/CE si concentra esclusivamente sull'introduzione del criterio del *fair value*, le modifiche intervenute con la direttiva n. 51/2003/CE hanno carattere più generale.

Le principali novità introdotte con la direttiva n. 51/2003/CE sono:

- l'inclusione di prospetti aggiuntivi rispetto agli

schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ci si riferisce al rendiconto finanziario e al prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto);

- l'inclusione tra i principi generali del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica di un'operazione aziendale (*substance over form*), quale postulato fondamentale di bilancio dalla miglior prassi contabile nazionale e internazionale;
- l'eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri;
- la possibilità di rivalutare, sia le immobilizzazioni materiali, sia quelle immateriali;
- la presentazione dello stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali attraverso la distinzione tra poste correnti e non correnti in alternativa agli schemi fissati dalla IV direttiva (a sezioni contrapposte e a forma scalare) (9);
- la presentazione di un rendiconto delle prestazioni o *statement of performance* in alternativa agli schemi di conto economico;
- l'applicazione del *fair value* anche nella valutazione di poste diverse dagli strumenti finanziari (IAS 32 e 39);
- la previsione di maggiori informazioni contenute nella relazione sulla gestione (10).

**In attuazione della disciplina comunitaria, la normativa interna ha previsto l'inserimento di alcune informazioni sul «fair value» degli strumenti finanziari nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, con riferimento sia al bilancio di esercizio che consolidato, senza modifiche sostanziali alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, nonché dei criteri di valutazione.**

#### **Note:**

(8) È opportuno sottolineare come, oltre ad eliminare le incompatibilità su specifiche questioni contabili tra gli IAS e le direttive comunitarie, le modifiche hanno riguardato anche l'inserimento di norme di tipo generale, al fine di evitare una disciplina puntuale e casistica del bilancio. Attraverso le due direttive si è pervenuti, infatti, ad un insieme di norme che possano adattarsi ai futuri sviluppi della realtà economica e dunque alle modifiche che a distanza di tempo riguarderanno necessariamente le regole contabili contenute nei principi contabili internazionali.

(9) Attraverso il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 il legislatore italiano ha optato per quello a sezioni contrapposte, essendo lo schema maggiormente diffuso anche prima del recepimento della IV direttiva comunitaria.

(10) In linea con la migliore prassi contabile e al fine di promuovere una maggior uniformità delle informazioni contabili, è stato ampliato notevolmente il numero delle informazioni che devono essere fornite con la relazione sulla gestione.

Tale direttiva non è stata ancora recepita in Italia e dovrà esserlo il 31 dicembre 2004.

Tuttavia, occorre segnalare che il recepimento delle direttive n. 65/2001/CE e n. 51/2003/CE non consentiranno l'eliminazione di tutte le incompatibilità con i principi contabili internazionali. Su talune questioni contabili sarà dunque demandato al legislatore nazionale mantenere differenti trattamenti contabili tra società soggette agli IAS/IFRS e società non soggette.

Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, solo alcune questioni contabili non disciplinate dalle direttive comunitarie, per le quali esiste una forte divergenza con la prassi internazionale.

### **Azioni proprie**

Gli IAS stabiliscono che le azioni proprie vadano direttamente contabilizzate in riduzione del patrimonio netto, in quanto assimilabili ad una riduzione del capitale sociale. Le direttive contabili ed il codice civile all'art. 2424 prevedono, invece, la possibilità di contabilizzare le azioni proprie nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato. Tuttavia, non essendo stata apportata alcuna modifica alle direttive contabili da parte della direttiva n. 51/2003/CE, l'attuale disciplina civilistica, qualora restasse invariata, divergerebbe dalla metodologia contabile IAS.

### **Oneri pluriennali**

In base allo IAS 38 non è consentita la capitalizzazione degli oneri pluriennali (spese di impianto e ampliamento, spese di pubblicità, spese di ricerca, ecc.) con la sola eccezione delle spese di sviluppo. Tali costi devono essere imputati direttamente a conto economico. La IV direttiva CE ed il codice civile all'art. 2426 prevedono, invece, la possibilità di capitalizzare tali spese. Anche in questo caso la direttiva n. 51/2003/CE non ha disposto nulla sul tema, lasciando invariata la normativa attuale, incompatibile con i principi contabili internazionali.

### **«Impairment test» per l'avviamento**

I principi contabili internazionali non prevedono

più l'ammortamento per le attività immateriali a durata indeterminata (esempio tipico è rappresentato dall'avviamento); in sostituzione occorre effettuare l'*impairment* di valore teso a verificare la recuperabilità del valore iscritto nell'attivo. La IV direttiva CE ed il codice civile all'art. 2426 preve-

dono altresì la possibilità di ammortizzare sistematicamente il valore dell'avviamento per un periodo non superiore a 5 anni. In assenza di una modifica della IV direttiva da parte della direttiva n. 51/2003/CE, esiste una forte incompatibilità tra la disciplina civilistica e i principi IAS.

**Gli IAS prevedono che le azioni proprie vadano direttamente contabilizzate in riduzione del patrimonio netto, in quanto assimilabili ad una riduzione del capitale sociale, mentre le direttive contabili ed il codice civile permettono di contabilizzare le azioni proprie nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato.**